

## Circolare di Studio n. 5/2022

A TUTTI I CLIENTI  
A MEZZO E-MAIL

### OGGETTO: Decreto PNRR ed altre novità fiscali

1. **Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio: dal 3 maggio al 24 maggio le domande**
2. **Estensione a ricercatori e docenti delle agevolazioni fiscali per il "rientro dei cervelli"**
3. **Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e soggetti "minori" e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS**
4. **Entro il 30 giugno l'autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid**

---

#### 1. **Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio: dal 3 maggio al 24 maggio le domande**

Dal 3 maggio al 24 maggio 2022 si potranno presentare le domande per richiedere contributi a fondo perduto previsti dal **Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio**.

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Il fondo è stato istituito dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 2) per:

- contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid;
- prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi.

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di **ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro** e che hanno subito una **riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019**.

Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti **requisiti alla data di presentazione dell'istanza**:

- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziato per l'intervento agevolativo**, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate **dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022** e sino **alle ore 12:00 del 24 maggio 2022**, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile sul sito internet del Mise.

L'accesso alla predetta procedura informatica prevede l'identificazione / autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ed è riservato al rappresentante legale/titolare dell'impresa, il quale, previo accesso alla procedura, potrà anche conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.

## **2. Estensione a ricercatori e docenti delle agevolazioni fiscali per il "rientro dei cervelli"**

Con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022 l'Agenzia Entrate illustra e analizza le principali novità normative in materia di imposte dirette contenute nella Legge n. 234/2021.

L'art. 1, comma 763, della legge di Bilancio 2022 modifica l'art. 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ("Rientro dei cervelli") inserendo i commi 5-ter e 5-quater.

Il comma 5-ter, in particolare, fornisce ai docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'UE, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari dell'agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (D.L. n. 78/2010), la possibilità di optare per **l'estensione dell'ambito di applicazione del regime agevolativo a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria.**

Questo a condizione che

- a) siano diventati proprietari di un'abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione;
- b) che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

Le condizioni sono alternative in caso di versamento di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro, mentre devono sussistere entrambe in caso di versamento di un importo pari al 5 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro.

### **3. Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e soggetti “minori” e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto PNRR-2) sono entrati in vigore nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica a carico dei forfetari e dei cd. “soggetti minori” ed in materia di accettazione dei pagamenti con carte di debito e credito.

L’art. 18 del decreto dispone in particolare che **sono estesi, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli obblighi di fatturazione elettronica** ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:

- i soggetti rientranti nel "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

**Restano esclusi dall'obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.**

Al riguardo si prevede inoltre che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si rammenta che lo Studio può mettere a disposizione dei propri Clienti una piattaforma software, completa, facile ed intuitiva che consente la creazione delle fatture elettroniche, l’inoltro/ricezione SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate e trasmissione delle fatture elettroniche allo Studio.

---

Si applicheranno **dal 30 giugno 2022** – anziché dal 1° gennaio 2023 – **le sanzioni** nei confronti dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, che **rifiutino di accettare un pagamento effettuato con carte di debito/credito tramite POS** (sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico).

### **4. Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid**

Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento direttoriale n. 143438/2022 con il quale è stato approvato il **modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate**. Sono stati definiti quindi le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.

L'adempimento è stato introdotto per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

Devono inviare il modello tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime "ombrello", di cui all'art. 1, commi da 13 a 15, del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

L'adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso a quegli aiuti che già prevedevano l'autodichiarazione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 del D.L. n. 41/2021. In quest'ultimo caso, la dichiarazione dev'essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.

Pertanto **la dichiarazione dev'essere comunque presentata quando:**

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti richiesti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

**L'autodichiarazione dovrà essere inviata tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia.**

A tal fine il contribuente si può avvalere di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Entro 5 giorni dall'invio sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest'ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell'Agenzia.

**La dichiarazione dev'essere presentata anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni,** ai sensi dell'art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021. Anche tali soggetti sono tenuti ad adempiere all'obbligo entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

\* \* \*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento e salutiamo cordialmente.

Lecco, 5 maggio 2022

Lo Studio Calato & Partners